

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- VISTO** l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
- VISTO** l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
- VISTI** gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entità complessiva delle dotazioni organiche e la ripartizione dei volumi organici del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,
- CONSIDERATO** che la riduzione dei volumi organici del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016 e che, pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche complessive e alla rideterminazione della ripartizione dei volumi organici del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- SULLA PROPOSTA** del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

Riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.

Art. 2

Rideterminazione della ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. La ripartizione dei volumi organici del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 10.782 dell'Esercito italiano;

2) 4.150 della Marina militare;

3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;

3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 100.211 unità;

b) Marina militare: 30.421 unità;

c) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Art. 3

Riduzione graduale dei volumi organici del personale militare

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede ad attuare la riduzione dei volumi organici del personale militare con il regolamento, ivi previsto.

Roma, li

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE LA RIDUZIONE DEL TOTALE GENERALE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE E LA RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DI CUI ALL'ARTICOLO 799 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 2010, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

In particolare, è previsto che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

In attuazione delle richiamate disposizioni, il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, all'articolo 1, la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare dell'Aeronautica militare a 170.000 unità, corrispondente a una riduzione pari al 10,5 per cento degli organici attualmente fissati dall'articolo 798 del decreto legislativo n. 66 del 2012.

L'articolo 2 provvede, quindi, a ripartire tale volume organico complessivo tra le singole Forze armate e per categoria di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari. Nella tabella sottostante sono evidenziate le differenze tra la ripartizione dei volumi organici stabilita dall'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2012 e quella definita dal provvedimento in esame.

	UFFICIALI		SOTTUFFICIALI		VOLONTARI		TOTALE ORGANICI		Riduzione %
	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	
ESERCITO	12.050	10.782	24.091	21.554	75.859	67.875	112.000	100.211	10,5
MARINA	4.500	4.150	13.576	12.695	15.924	13.576	34.000	30.421	10,5
AERONAUTICA	5.700	5.500	26.280	23.515	12.020	10.353	44.000	39.368	10,5
TOTALE ORGANICI	22.250	20.432	63.947	57.764	103.803	91.804	190.000	170.000	10,5

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

VISTO l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che, in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina i volumi organici di ciascuna delle citate Forze armate;

VISTO il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;

- VISTO** il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO** l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
- VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
- SULLA PROPOSTA** del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e organici»;

b) nel titolo IV:

1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;

2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II - Organici»;

3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:

«Art668-*bis*. *Organici dei generali e dei colonnelli* - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) Esercito italiano:

1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;

2) generali di divisione e corrispondenti: 44;

3) generali di brigata e corrispondenti: 132;

4) colonnelli: 923;

b) Marina militare:

1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;

2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;

3) contrammiragli e corrispondenti: 64;

4) capitani di vascello: 496;

c) Aeronautica militare:

- 1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
- 2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
- 3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;
- 4) colonnelli: 462.»;

c) nel titolo VII:

1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-bis – Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;

2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:

«Art. 711-bis. *Dotazioni organiche e promozioni a scelta nel grado superiore degli ufficiali* - 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».

Art. 2

~~Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90~~

1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125, è inserito il seguente:

«Art. 1125-bis. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare* – 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:

- 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:

- 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegata al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;

c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza;

d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in

ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

- 1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- 2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;
- 3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
- 4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;

b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:

«Art. 1126-bis. *Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza* - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

1) all'alinea, le parole « per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;

b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;

c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che disciplinano la medesima materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

www.forzearmate.org

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di corpo d'armata	18	-
generale di divisione	38	3
generale di brigata	102	6 o 7 ^a
colonnello	515	15
tenente colonnello	727	20 ^b
		30 ^c
		13 o 14 ^d
maggiore	357	-
capitano	785	79 o 80 ^e
tenente	506	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 3.048

- ^a Ciclo di 2 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.
- ^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
- ^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
- ^d Ciclo di 5 anni: 14 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 13 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
- ^e Ciclo di 2 anni: 79 promozioni il primo anno; 80 promozioni il secondo anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	2	-
brigadiere generale	9	1 ogni 3 anni ^a
colonnello	69	1
tenente colonnello	121	2 o 3 ^b
		4 o 3 ^c
		2 ^d
maggiore	48	-
capitano	105	11 o 10 ^e
tenente	82	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	436	

^a Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 3 anni: 4 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	1	-
maggiore generale	2	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	6	1 ogni 3 anni ^b
colonnello	54	1
tenente colonnello	100	2 ^c
		3 o 4 ^d
		1 o 2 ^e
maggiore	41	-
capitano	89	9
tenente	69	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 362

^a Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	8	1 ogni 5 anni ^a
colonnello	98	1
tenente colonnello	227	3 ^b
		3 o 4 ^c
		7 ^d
maggiore	82	-
capitano	178	18 o 19 ^e
tenente	91	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 685

^a Ciclo di 5 anni: nessuna promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 18 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	7	1 ogni 5 anni ^a
colonnello	65	1
tenente colonnello	126	2 ^b
		3 o 4 ^c
		2 o 3 ^d
maggiore	48	-
capitano	105	10 o 11 ^e
tenente	82	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo . 434

^a Ciclo di 5 anni: nessuna promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno, 1 promozione il quinto anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e secondo anno; 4 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e secondo anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	103	-
tenente colonnello	878	21
maggiore	744	-
capitano	1.440	132 o 133 ^a
tenente	1.009	-
sottotenente	350	-

Volume organico complessivo 4.524

^a Ciclo di 5 anni: 133 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 132 promozioni il secondo e quarto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	10	-
tenente colonnello	106	2
maggiore	91	-
capitano	175	16
tenente	123	-
sottotenente	43	-

Volume organico complessivo 548

www.forzearmate.org

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	2	-
tenente colonnello	35	1 ogni 2 anni ^a
maggiore	30	-
capitano	58	5 o 6 ^b
tenente	41	-
sottotenente	14	-

Volume organico complessivo 180

^a Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo e quinto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	7	-
tenente colonnello	109	1 o 2 anni ^a
maggiore	94	-
capitano	183	16 o 17 ^b
tenente	128	-
sottotenente	44	-

Volume organico complessivo 565

^a Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 2: MARINA

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio di squadra	8	-
ammiraglio di divisione	14	1 o 2 ^a
contrammiraglio	29	2 o 3 ^b
capitano di vascello	193	5
capitano di fregata	285	8 ^c
		9 o 10 ^d
		6 o 7 ^e
capitano di corvetta	135	-
tenente di vascello	297	30
sottotenente di vascello	191	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 1.152

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

^b Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	3	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	6	3 ogni 5 anni ^b
capitano di vascello	52	1 o 2 ^c
capitano di fregata	100	2 o 3 ^d
		3 ^e
		1 o 2 ^f
capitano di corvetta	40	-
tenente di vascello	88	9
sottotenente di vascello	69	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 359

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

^c Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno.

^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo e quinto anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	2	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	4	2 ogni 5 anni ^b
capitano di vascello	32	4 ogni 5 anni ^c
capitano di fregata	62	1 o 2 ^d
		1 o 2 ^e
		1 ^f
capitano di corvetta	25	-
tenente di vascello	55	5 o 6 ^g
sottotenente di vascello	43	-
guardiamarina	-	-
Volume organico complessivo		224

- ^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
- ^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.
- ^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il terzo anno.
- ^d Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
- ^e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quinto anno; 1 promozione il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
- ^f Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
- ^g Ciclo di 3 anni: 6 promozione il primo e terzo anno; 5 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	4	1 ogni 4 anni ^a
capitano di vascello	32	3 ogni 5 anni ^b
capitano di fregata	58	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		4 ogni 5 anni ^e
capitano di corvetta	23	-
tenente di vascello	50	5 o 6 ^f
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	-	-
Volume organico complessivo	194	

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo anno; 5 promozioni il secondo anno, terzo, quarto e quinto.

TABELLA 2: MARINA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	5	1 ogni 4 anni ^a
capitano di vascello	37	2 ogni 3 anni ^b
capitano di fregata	67	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		1 ^e
capitano di corvetta	27	-
tenente di vascello	58	6
sottotenente di vascello	45	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 240

- ^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
- ^b Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
- ^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
- ^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo quarto e quinto anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
- ^e Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	18	-
capitano di fregata	175	3 o 4 ^a
capitano di corvetta	150	-
tenente di vascello	289	26 o 27 ^b
sottotenente di vascello	203	-
guardiamarina	70	-

Volume organico complessivo 905

^a Ciclo di 4 anni: 4 promozione il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo.

^b Ciclo di 3 anni: 27 promozioni il primo e terzo anno; 26 promozioni il secondo anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 2: MARINA

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	71	1
capitano di corvetta	61	-
tenente di vascello	118	11
sottotenente di vascello	83	-
guardiamarina	29	-

Volume organico complessivo 367

www.forzearmate.org

TABELLA 2: MARINA

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	62	1
capitano di corvetta	54	-
tenente di vascello	104	9 o 10 ^a
sottotenente di vascello	73	-
guardiamarina	25	-

Volume organico complessivo 323

^a Ciclo di 5 anni: 10 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 9 promozioni il secondo e quarto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 2: MARINA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	1	-
capitano di fregata	22	1 ogni 4 anni ^a
capitano di corvetta	19	-
tenente di vascello	38	3 o 4 ^b
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	9	-

Volume organico complessivo 115

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 2: MARINA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
capitano di vascello	3	-
capitano di fregata	52	3 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	45	-
tenente di vascello	88	8
sottotenente di vascello	62	-
guardiamarina	21	-

Volume organico complessivo 271

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di squadra aerea	9	-
generale di divisione aerea	12	1 o 2 ^a
generale di brigata aerea	28	2 o 3 ^b
colonnello	199	4 o 5 ^c
tenente colonnello	249	7 o 8 ^d
		9 ^e
		8 ^f
maggiore	144	-
capitano	273	32 o 33 ^g
tenente	197	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 1.111

- ^a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno.
- ^b Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo e terzo; 2 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.
- ^c Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno.
- ^d Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 7 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
- ^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
- ^f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
- ^g Ciclo di 4 anni: 32 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 33 promozioni il quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di squadra	-	-
generale di divisione	2	-
generale di brigata	8	1 ogni 3 anni ^a
colonnello	77	1
tenente colonnello	159	3 ^b
		3 ^c
		3 ^d
maggiore	60	-
capitano	129	13 o 14 ^e
tenente	101	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 536

^a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	1	-
generale ispettore	3	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	9	2 ogni 3 anni ^b
colonnello	62	1 o 2 ^c
tenente colonnello	150	3 ^d
		3 ^e
		3 ^f
maggiore	57	-
capitano	123	12 o 13 ^g
tenente	96	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo		501

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^c Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 1 promozione il secondo anno.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^g Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 12 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	39	3 ogni 4 anni ^b
tenente colonnello	93	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		2 ^e
maggiore	34	-
capitano	73	7 o 8 ^f
tenente	57	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 302

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	30	3 ogni 4 anni ^b
tenente colonnello	74	1 ^c
		1 o 2 ^d
		1 o 2 ^e
maggiore	27	-
capitano	59	6
tenente	30	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 226

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	13	-
tenente colonnello	97	2 o 3 ^a
maggiore	73	-
capitano	119	13
tenente	95	-
sottotenente	34	-

Volume organico complessivo 431

^a Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 3 promozioni il terzo anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	23	-
tenente colonnello	252	4 o 5 ^a
maggiore	216	-
capitano	418	38 o 39 ^b
tenente	293	-
sottotenente	102	-

Volume organico complessivo 1.304

^a Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 4 promozioni il terzo anno.

^b Ciclo di 2 anni: 38 promozioni il primo anno; 39 promozioni il secondo anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	14	-
tenente colonnello	155	3
maggiore	133	-
capitano	256	23 o 24 ^a
tenente	180	-
sottotenente	62	-

Volume organico complessivo 800

^a Ciclo di 5 anni: 24 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 23 promozioni il secondo e quarto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	4	-
tenente colonnello	44	3 ogni 4 anni ^a
maggiore	37	-
capitano	72	6 o 7 ^b
tenente	51	-
sottotenente	18	-

Volume organico complessivo 226

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

^b Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	1	-
tenente colonnello	12	1 ogni 5 anni ^a
maggiore	11	-
capitano	20	2
tenente	14	-
sottotenente	5	-

Volume organico complessivo 63

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

www.forzearmate.org

TABELLA 4

(art. 1125-bis, co. 1, lett. a), n. 1)

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE, SUDDIVISE PER RUOLI E GRADI, PER L'ANNO 2013

Esercito italiano

RUOLO \ GRADO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata / brigadiere generale	generale di divisione / maggiore generale	generale di corpo d'armata / tenente generale	TOTALE
normale Armi varie	549	851	386	788	550	121	46	22 ⁽¹⁾	3.313
normale Arma trasporti e materiali	89	114	53	132	74	11	2		475
normale Corpo degli ingegneri	66	100	46	114	58	8	2	1	395
normale Corpo sanitario	99	192	89	248	104	10	1		743
normale Corpo di commissariato	89	114	52	137	70	9	1		472
speciale Armi varie	1.474	1.561	807	957	125				4.924
speciale Arma trasporti e materiali	180	190	99	116	12				597
speciale Corpo sanitario	60	64	33	38	3				198
speciale Corpo di commissariato	188	199	102	119	8				616
TOTALE	2.794	3.385	1.667	2.649	1.004	159	52	23	11.733

Marina militare ⁽²⁾

RUOLO \ GRADO	guardiamarina / sottotenente di vascello	tenente di vascello	capitano di corvetta	capitano di fregata	capitano di vascello	contrammiraglio	ammiraglio di divisione / ammiraglio ispettore	ammiraglio di squadra / ammiraglio ispettore capo	TOTALE
normale Corpo di stato maggiore	257	400	182	410	211	36	17	10 ⁽¹⁾	1.523
normale Corpo del genio navale	77	114	53	135	57	8	4	1	449
normale Corpo delle armi navali	42	63	29	73	36	5	2	1	251
normale Corpo sanitario	28	55	26	64	35	5	1		214
normale Corpo di commissariato	49	63	30	73	41	6	1		263
speciale Corpo di stato maggiore	246	261	134	170	20				831
speciale Corpo del genio navale	99	105	55	64	6				329
speciale Corpo delle armi navali	85	89	46	56	5				281
speciale Corpo sanitario	31	32	17	22	1				103
speciale Corpo di commissariato	67	70	36	45	3				221
TOTALE	981	1.252	608	1.112	415	60	25	12	4.465

Aeronautica militare

RUOLO \ GRADO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata aerea / brigadiere generale	generale di divisione aerea / generale ispettore	generale di squadra aerea / generale ispettore capo	TOTALE
naviganti normale	200	276	145	233	216	34	15	11 ⁽¹⁾	1.130
normale delle armi	103	132	61	156	83	10	2		547
normale Corpo del genio aeronautico	86	127	59	152	69	11	4	1	509
normale Corpo di commissariato	57	73	34	90	43	6	1		304
normale Corpo sanitario	30	59	27	72	33	6	1		228
naviganti speciale	133	122	75	100	14				444
speciale delle armi	399	422	219	256	26				1.322
speciale Corpo del genio aeronautico	246	259	135	158	16				814
speciale Corpo di commissariato	69	73	38	43	4				227
speciale Corpo sanitario	44	47	25	28	2				146
TOTALE	1.367	1.590	818	1.288	506	67	23	12	5.671

⁽¹⁾ Nell'organico dei generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali di squadra aerea è compreso il generale o ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

⁽²⁾ Ai fini del calcolo per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si tiene conto anche degli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello del Corpo delle capitanerie di porto previsti dagli articoli 1158 e 1182 del medesimo decreto legislativo.

TABELLA 5
(art. 1125-bis, co. 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'ESERCITO ITALIANO SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Armi varie
	2013
generale di divisione	3
generale di brigata	8
colonnello	18
tenente colonnello (ruolo normale)	68
tenente colonnello (ruolo speciale)	23

Grado	Arma trasporti e materiali
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	8
tenente colonnello (ruolo speciale)	3

Grado	Corpo degli ingegneri
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	1
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	3

Grado	Corpo sanitario
	2013
maggiore generale	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	13
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
maggiore generale	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	9
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

⁽¹⁾ In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede specifiche e articolate disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

In particolare, vi è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In prima attuazione di tale disposizione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fissa in 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e determina la ripartizione tra le citate Forze armate dei volumi organici, distinti per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), come di seguito riportato:

a) ufficiali:

- 1) 10.782 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.150 della Marina militare;
- 3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
- 2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
- 3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

- 1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
- 3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata;

d) totale generale degli organici di ciascuna Forza armata:

- 1) Esercito italiano: 100.211 unità;
- 2) Marina militare: 30.421 unità;
- 3) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Inoltre, il richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, stabilisce che al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) dello stesso articolo 2, che sostanzialmente prevedono, prioritariamente, il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi

alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è previsto che il personale in eccedenza sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 2, comma 3, in esame dispone, in fine, che in attuazione di quanto complessivamente stabilito dalle citate disposizioni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, suddivise per ruolo e grado, sia altresì ridotto il numero delle promozioni a scelta, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché siano introdotte disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

Secondo quanto stabilito da tale ultima previsione, è stato predisposto il presente regolamento, composto di due articoli, inteso ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le disposizioni del medesimo codice e del citato testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Riguardo al contenuto, l'articolo 1 prevede modifiche e integrazioni al libro quarto del citato testo unico, il quale comprende disposizioni regolamentari in materia di personale militare.

In particolare, le lettere a) e b), numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1, dispongono, in riferimento al titolo IV, rispettivamente, la modifica della rubrica e l'introduzione della partizione in capi, al fine di consentire l'inserimento dell'articolo 668-bis, previsto dalla lettera b), numero 3), inteso a rideterminare, in misura ridotta, le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, si chiarisce che, per la parte riferita alla Marina, nel conteggio sono ricomprese anche le dotazioni organiche del Corpo delle capitanerie di porto, non soggette, tuttavia, a riduzione. Ciò in quanto occorre tenere conto anche di tali organici, ai fini del calcolo dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 906 del codice dell'ordinamento militare. Le riduzioni apportate si evincono dalla sottostante tabella di raffronto.

GRADI	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	art.810 codice	DPR	art.813 codice	DPR	art.819 codice	DPR
Generale di corpo d'armata/ Ammiraglio di squadra/ Generale di squadra aerea	24	19	12	10	12	10
Generale di divisione/ Ammiraglio di divisione/ Generale di divisione aerea	54	44	29	25	23	19
Generale di brigata/ Contrammiraglio/ Generale di brigata aerea	165	132	76	64	68	55

Colonnello/ Capitano di vascello	1.025	923	537	496	513	462
TOTALE ORGANICI	1.268	1.118	654	595	616	546

La lettera c), numero 1), dispone, in riferimento al titolo VII, l'introduzione di un nuovo capo, al fine di consentire l'inserimento dell'articolo 711-bis, previsto dalla lettera c), numero 2), inteso ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, previsti dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

In particolare, gli articoli 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1186, 1190, 1195, 1199, 1203, 1207, 1211, 1215, 1219 e 1223 del codice, nel disciplinare l'articolazione di carriera degli ufficiali in riferimento a ciascun ruolo delle citate Forze armate, stabiliscono, altresì, le dotazioni organiche attribuite a ciascun grado e il volume organico complessivo del ruolo.

Il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, invece, è determinato dagli articoli 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1165, 1169, 1173, 1174, 1177, 1181, 1189, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222 e 1226 del medesimo codice.

Dovendo procedere all'introduzione nel testo unico di un rilevante numero di articoli aggiuntivi in sequenza, da contrassegnare, secondo la tecnica della novella legislativa, con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale debbono essere inseriti, integrato con gli avverbi numerali latini che, progressivamente, diventano di non comune intellegibilità, si è ritenuto di formulare l'articolo 711-bis in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata. In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente. La tabella 1, relativa all'Esercito, è composta di nove quadri, le tabelle 2 e 3, riferite, rispettivamente, alla Marina e all'Aeronautica, sono composte, ciascuna, di dieci quadri. Riguardo alla tabella 2, essa non prevede i quadri relativi ai ruoli normale e speciale del Corpo delle capitanerie di porto, in quanto, come già evidenziato, i relativi organici non sono soggetti a riduzione. Per gli ufficiali appartenenti a tali ruoli rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1158, 1161, 1182 e 1185 del codice dell'ordinamento militare.

Per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente regolamento, rimane, ovviamente, vigente, sia nel periodo transitorio sia a regime, l'intero sistema di avanzamento normalizzato previsto dal codice dell'ordinamento militare, ivi compresa, a titolo di esempio, l'applicazione degli articoli 1072 (*Promozioni non annuali degli ufficiali*) e 1079 (*Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali*).

L'articolo 2 prevede integrazioni al libro nono del testo unico, il quale comprende disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), dispone, in riferimento al titolo II, l'inserimento dell'articolo 1125-bis, inteso a prevedere disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, delle dotazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Nello specifico, l'articolo 1125-bis, comma 1, prevede, alla lettera a), che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per l'anno 2013, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata al presente regolamento, mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è disposto

che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Ciò in relazione alla necessità di tenere conto, anno per anno, delle effettive riduzioni realizzate e delle future, eventuali modifiche alla normativa specifica.

Parimenti e per analoghe motivazioni, in riferimento alla riduzione del numero delle promozioni per i gradi nei quali l'avanzamento avviene a scelta, da attribuire annualmente o secondo i cicli prestabiliti, la lettera *b*) rinvia, per l'anno 2013, alle misure fissate dalle tabelle 5, 6 e 7, allegate al presente regolamento, e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, alla determinazione da effettuare con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare, già strumento di gestione, fino all'anno 2015, del regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Riguardo alle citate tabelle, si chiarisce che esse non prevedono il numero di promozioni al grado di maggiore, e grado corrispondente, in quanto per l'avanzamento a tale grado continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria, di cui agli articoli 2236, comma 1, 2238, comma 1, e 2239, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in base alla quale il numero delle promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione.

La lettera *c*) stabilisce, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le modalità di individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza. Posto che, per i gradi di generale e di colonnello, l'ordinamento militare già prevede le modalità di individuazione e gestione delle eccedenze, disponendo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali interessati ai sensi degli articoli 906 e 909 del codice, la disposizione in esame, richiamata la citata disciplina, rimette al decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del medesimo codice (adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) l'individuazione delle eccedenze riferite al restante personale, in relazione alle dotazioni organiche e alle consistenze del personale in servizio dallo stesso decreto determinate.

Come stabilito dall'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, al personale in eccedenza così individuato si applicano le procedure di riassorbimento del personale in soprannumero, previste dal comma 11, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del medesimo articolo 2. Al riguardo, la lettera *d*) chiarisce che tale applicazione è effettuata in ragione della maggiore anzianità anagrafica del personale interessato.

Nei riguardi del personale militare non dirigente, che al 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, la lettera *e*) - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 - prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), esplicitando che tale posizione viene determinata in ragione della maggiore anzianità anagrafica. E' riconosciuta, tuttavia, la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ agli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni e agli ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età stabilito per il grado rivestito (art. 909, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice dell'ordinamento militare). Ai numeri 1), 2), 3) e 4) è, infine, espressamente prevista la disciplina da applicare al personale militare non dirigente collocato in ARQ. In particolare, è stabilito che tale personale:

- sia escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- percepisca il trattamento economico previsto dall'articolo 1821 del codice dell'ordinamento militare (pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera)
- sia escluso dalle procedure di avanzamento che comportino l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

- possa permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente;

- possa essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità di cui all'articolo 2229 (militari che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età) e nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 1125-bis, comma 2, chiarisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, determinate secondo le disposizioni del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri ai colonnelli e generali delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del codice dell'ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.

Il comma 4 prevede che, per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tenga conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. La disposizione è intesa ad evitare che, in tali casi, si interrompa l'andamento ciclico delle promozioni.

Il comma 5 è inteso a ridurre, per gli anni 2013 e 2014, e a sospendere, per l'anno 2015, le promozioni annuali conferibili ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo. La disposizione non si applica all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), dispone, in riferimento al titolo III, l'inserimento dell'articolo 1126-bis.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia.

La chiara volontà di delegificare la materia delle dotazioni organiche e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 1126-bis, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, alla lettera a), modifiche agli articoli del codice dell'ordinamento militare che disciplinano l'articolazione della carriera degli ufficiali per ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nella parte in cui prevedono le dotazioni organiche dei singoli gradi.

Alla lettera b), è disposta l'abrogazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che stabiliscono i volumi organici complessivi degli ufficiali di ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica e di quelle che prevedono il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dei medesimi ruoli.

La lettera c), infine, prevede una necessaria clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che disciplinano la medesima materia.

Per ultimo, giova sottolineare che l'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice dell'ordinamento militare, comprensibile alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere.

Al riguardo, per il tratto a venire, nel quadro della ordinaria attività di "manutenzione" del codice stesso, si dovrà porre la prospettiva di un intervento legislativo ripristinatorio, considerato che lo strumento normativo prescelto dal Parlamento incide su una costruzione codicistica recente e armonica, peraltro con riguardo a materie da sempre disciplinate con norme primarie.

www.forzearmate.org